



DECRETO 19 aprile 1999 n.43

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.2 della Legge 16 dicembre 1998 n.124;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 12 aprile 1999 n.14;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Definizioni

Ai fini delle disposizioni applicative da impartire ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1998 n. 124, si intende:

Trattato: il Trattato istitutivo della Comunità Europea, comprensivo delle successive modifiche e integrazioni;

Unione Monetaria Europea: l'attuazione dell'ultima fase del processo di unificazione monetaria descritta nel Trattato che, a partire dal 1 gennaio 1999, ha portato alla creazione e all'introduzione dell'euro negli Stati membri partecipanti;

Stati membri partecipanti: i Paesi che aderiscono all'Unione Monetaria Europea e adottano la moneta unica conformemente al Trattato;

valute (o unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti): le monete nazionali degli Stati membri partecipanti all'Unione Monetaria Europea, nonché l'ECU;

valuta nazionale: la moneta definita all'articolo 1 punto 2) della legge 26 aprile 1996 n. 41. Nel periodo transitorio la lira italiana costituisce espressione non decimale dell'euro;

EURO: la moneta unica dell'Unione Europea entrata in vigore dal 1 gennaio 1999 come moneta scritturale, cioè unità di conto e mezzo di pagamento nelle transazioni che non implicano regolamenti in contanti e che dal 1 gennaio 2002 sarà moneta circolante in sostituzione a tutti gli effetti delle valute degli Stati membri partecipanti;

ECU: la valuta nominale costituita da un paniere di valute degli Stati aderenti alla Comunità Europea;

periodo transitorio: il periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001;

tasso di conversione: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato alle ore 12.00 del 31 dicembre 1998 tra l'euro e la moneta nazionale di uno stato membro partecipante e tra l'euro e l'ECU;

ridenominazione: la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;

strumenti e rapporti giuridici: le disposizioni normative, gli atti amministrativi, le decisioni giudiziarie, i contratti, gli atti giuridici unilaterali, gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;

documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna: il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico e alle Pubbliche Amministrazioni;

unità di conto (o moneta conto): la moneta, lira italiana o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

pubbliche amministrazioni: la pubblica amministrazione e gli enti del settore pubblico allargato;

banca: l'impresa indicata nell'articolo 2 della legge del 12 febbraio 1986 n. 21;

società finanziaria: la società indicata nell'articolo 21 della legge del 25 febbraio 1986 n. 24.

Art.2

Continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici

L'adozione dell'euro quale unità di conto non influisce sulla continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e pertanto non incide sugli elementi e sugli effetti degli stessi. In ossequio a tale principio:

- l'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificarlo o porvi fine unilateralmente. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti;

- durante tutto il periodo transitorio i contratti, la normativa nazionale e gli strumenti giuridici possono essere espressi in unità euro o, indifferentemente, nell'unità monetaria nazionale;

- ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad una unità monetaria nazionale di uno degli Stati membri partecipanti, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Art.3

Nessun obbligo, nessun divieto

Gli importi contenuti nelle norme vigenti nonché quelli previsti in strumenti e rapporti giuridici possono essere convertiti in euro; in tal caso si applicano i tassi di conversione ed i criteri di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Durante il periodo transitorio qualsiasi importo denominato in euro o nella valuta nazionale, pagabile mediante accredito sul conto del creditore, può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nella valuta nazionale. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo. Ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Art.4

Tassi di conversione

L'euro sostituisce, ai tassi di conversione, composti di sei cifre significative, le valute degli Stati membri partecipanti e l'ECU. I tassi di conversione, definiti con riferimento a 1 euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti e in ECU, sono quelli fissati irrevocabilmente il 31 dicembre 1998 come segue:

1 euro =	40,3399	franchi belgi
1 euro =	1,95583	marchi tedeschi
1 euro =	166,386	pesete spagnole
1 euro =	6,55957	franchi francesi
1 euro =	0,787564	sterline irlandesi
1 euro =	1936,27	lire italiane
1 euro =	40,3399	franchi lussemburghesi
1 euro =	2,20371	fiorini olandesi
1 euro =	13,7603	scellini austriaci
1 euro =	200,482	escudi portoghesi
1 euro =	5,94573	marchi finlandesi
1 euro =	1,00000	ECU

Art.5

Criteri di conversione e arrotondamento

1. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.
2. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.
3. Gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra

decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.

4. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione effettuata conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

Art.6

Calcoli intermedi

Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici o in norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo tra le parti, va utilizzato con almeno:

- a) cinque cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
- b) quattro cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c) tre cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali, per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo indicato nelle lettere da a) a d).

Art.7

Ridenominazione in euro degli strumenti finanziari

Durante il periodo transitorio gli emittenti pubblici e privati hanno la facoltà di ridenominare in euro unilateralmente i propri strumenti finanziari già emessi in una delle valute degli Stati membri partecipanti all'Unione Monetaria Europea, secondo criteri e modalità procedurali appositamente indicati dall'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Art.8

Parametri di indicizzazione

1. I parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'Euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato, nel quale i parametri cessati venivano rilevati, adotta in loro sostituzione.

2. Nel caso di parametri a sostituzione non automatica, al fine di assicurare l'equivalenza economica e finanziaria rispetto a quelli cessati, si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli stessi strumenti giuridici o di accordo tra le parti sulla determinazione dei parametri sostitutivi, al giudizio tecnico espresso dall'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari